

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di BARI

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con

Deliberazione CC n. 1 del 18.01.2021

Art. 1. OGGETTO E FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli Enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali).
2. L'utilizzo degli impianti sportivi è finalizzato alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne ed iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psicofisico e a perseguire obiettivi finalizzati all'etica sportiva, affinché il cittadino si distingua per lealtà, correttezza ed impegno sociale e, pertanto, vengano esaltate le qualità morali presenti nell'ambito sportivo in sintonia con i principi contenuti nel Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
3. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione delle strutture sportive di proprietà comunale.
4. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
5. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
6. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
7. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività ricorrendo le condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2. CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. Gli impianti sportivi, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, possono essere concessi ai privati previa proposizione di giustificata istanza, che per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami Corso di Laurea in Scienze Motorie, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti (all'istanza dovrà essere allegata: certificazione per la pratica allo sport non agonistico e superiore, formale dichiarazione liberatoria del Comune di Santeramo in Colle da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso).
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Art. 3. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal presente regolamento.

La domanda va presentata entro il **15 LUGLIO di ogni anno solare** via mail agli indirizzi del protocollo info@comune.santeramo.ba.it - PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it del comune. Non possono pervenire richieste tra associazioni tra loro controllate al fine di eludere la partecipazione di più società.

Le richieste pervenute fuori termine verranno prese in esame ed evase in relazione agli spazi rimasti disponibili.

Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve essere in regola con il pagamento della tariffa di concessione scaturita sulla base delle ore richieste nell'anno sportivo precedente.

Non possono essere formulate richieste per più di una struttura.

A parità di richieste su medesimo immobili e per orari che eccedono il n. massimo di ore attribuibili i criteri di assegnazione ai quali si dovrà attenere il dirigente competente sono i seguenti, indicati in ordine di priorità:

- 1) Associazione con più della metà dei soci tesserati residenti in Santeramo in Colle alla data di presentazione dell'istanza;
- 2) Livello dell'attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
- 3) Anzianità di affiliazione, titoli e riconoscimenti sportivi conquistati;
- 4) Numero dei tesserati;
- 5) Continuità dell'attività nell'impianto sportivo rispetto all'anno precedente;

Il Dirigente del Settore, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere del Settore Tecnico circa l'idoneità dell'impianto nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento propone, in modalità di conferenza asincrona e telematica, a tutte le associazioni richiedenti un piano di utilizzo annuale in base alle richieste pervenute e all'effettiva disponibilità e idoneità strutturale degli impianti rilasciando le relative autorizzazioni concessorie tenendo conto dei predetti criteri di assegnazione a parità di richieste.

Laddove il piano di utilizzo non fosse condiviso tra tutte le associazioni il Dirigente invita le stesse a partecipare a pubblico sorteggio per la distribuzione delle ore nei rispettivi plessi.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

La durata dell'assegnazione ha validità limitata alla stagione sportiva per la quale viene rilasciata.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato nelle giornate di sabato e domenica viene autorizzata entro il mese di settembre tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Nel caso di concomitanza di più gare di società appartenenti a Federazioni sportive diverse hanno la precedenza le gare dei campionati di rilevanza maggiore (nazionale, regionale, locale). A parità di condizioni le società dovranno individuare di concerto con le relative federazioni la soluzione operativa. Il recupero delle partite di campionato non disputate per causa di forza maggiore devono essere recuperate negli spazi e negli orari a disposizione della società/associazione.

Le gare hanno precedenza sugli allenamenti; la società che, in occasione dello svolgimento della gara infrasettimanale, occupa fasce orarie di utilizzo assegnate ad altre società, ha l'onere di comunicare per tempo a queste ultime tale circostanza.

L'utilizzatore assume la responsabilità che tutti gli atleti siano in regola con la certificazione medica prevista.

Art. 4. MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengono di effettuare.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli impianti sportivi sono dotati di defibrillatore e dev'essere assicurata da ciascuna associazione la presenza di almeno una persona in grado di saperlo utilizzare e che abbia partecipato a corso di primo soccorso.

Il legale rappresentante della persona giuridica richiedente l'utilizzo della struttura risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità;

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il legale rappresentante della persona giuridica richiedente l'utilizzo della struttura è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale;

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono in solido ai legali rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti l'utilizzo.

La persona giuridica richiedente è tenuta ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali è onere specifico del concessionario stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile con massimali di garanzia non minori di: € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose, per eventuali incidenti o infortuni che si verificassero a danno di persone e/o cose durante le attività sportive o le operazioni di manutenzione, pulizia ed ogni altra attività a carico del concessionario, all'interno delle aree date in concessione. Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso il Comune all'atto della stipula della convenzione e comunque prima dell'avvio della gestione.

Il legale rappresentante della persona giuridica richiedente l'utilizzo dell'impianto o suo delegato deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- a) Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- b) Usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre, del campo sportivo e del Palazzetto dello Sport;
- c) Utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- d) Detenere le chiavi di accesso dell'impianto fatta salva esplicita e separata convenzione di custodia;
- e) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta, o utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

L'utilizzo del manto erboso dello Stadio "CASONE" deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Utilizzo delle attrezzature e i servizi con la massima diligenza;

- b) In ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di utilizzo che di volta in volta possono essere date dai tecnici dell'Ente, al fine di evitare condizioni di degrado del campo.
- c) Il rettangolo di gioco non può essere utilizzato nei periodi occorrenti ai tecnici dell'Ente per effettuare le operazioni di manutenzione del manto erboso.
- d) Il Dirigente del Settore può riservarsi di dettare particolari modalità di utilizzo al fine di preservare la perfetta tenuta del terreno di gioco.

Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati. Tanto compatibilmente con la disponibilità di risorse e personale per la custodia e nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza.

Art. 5. ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Orari di utilizzo impianti:

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 22,30 fatta salva rimodulazione espressamente autorizzata dall'amministrazione comunale.

Il sabato, la domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni preventivamente autorizzate.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative concessioni/convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'interno o nell'immediato esterno dell'impianto stesso.

Art. 6. DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a Comunicazione di rinuncia.

Art. 7. RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto anche a mezzo mail e con un anticipo di almeno cinque giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 8. SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc..) quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 9. PALESTRE SCOLASTICHE

Le palestre comprese negli edifici scolastici di proprietà del comune possono essere concesse in uso alle società sportive e/o associazioni solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui

fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

Gli orari ed i giorni di utilizzo delle palestre scolastiche sono stabiliti in concertazione con il competente Dirigente Scolastico.

L'accesso alle palestre scolastiche è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e/o della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.

Il legale rappresentante della persona giuridica fruitrice della concessione risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il/i legale/i rappresentante/i della/e persona/e giuridica/giuridiche nell'ultima giornata utile precedente alla segnalazione da parte del Dirigente scolastico sono tenute in solido al ripristino dei luoghi ovvero a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale e/o Scolastica.

A tal fine legale rappresentante della persona giuridica fruitrice della concessione è tenuta ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Istituto Scolastico.

Il Dirigente Scolastico può revocare l'autorizzazione concessa a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo e/o nell'atto di concessione.

Art. 10. CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo la agibilità accertata dal Settore Tecnico del Comune.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Settore Tecnico.

Art. 11. DETERMINAZIONE TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, il pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento di una tariffa mensile da calcolarsi sulla base delle ore settimanali richieste moltiplicate per la tariffa oraria di riferimento moltiplicato per 4,3 (n. medio settimane/mese) da versarsi in ratei bimestrali anticipati;

Oltre al pagamento della tariffa mensile la Giunta stabilisce annualmente una tariffa forfetaria per consentire, in giornate e orari non soggetti a concessione annuale, l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento di gare ufficiali ovvero per ulteriori allenamenti. La richiesta di utilizzo dell'impianto dovrà essere formalizzata al Settore Socioculturale da parte delle associazioni già autorizzate in via ordinaria allegando relativo versamento in via anticipata e almeno entro n.4 giorni prima rispetto alla richiesta, tanto al fine di permettere l'istruttoria dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente che, in mancanza, deve intendersi negata (silenzio rigetto).

È prerogativa discrezionale di ciascuna società interessata a competizioni sportive di rilievo agonistico, richiedere un contributo oneroso allo spettatore. In tale fattispecie fermo quanto disposto dalla normativa in materia è fatto onere corrispondere al Comune di Santeramo in Colle un corrispettivo del 20% rispetto al titolo d'ingresso venduto;

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il Comune può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria o di una cauzione all'inizio dell'anno sportivo.

Art. 12. USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e di eventuali giochi sportivi studenteschi.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni (*una tantum*), l'esenzione dal pagamento delle tariffe può essere disposta per eventi quali: finali di campionato programmate dalla Federazioni competenti o da altri Enti Sportivi di rilevanza nazionale, manifestazioni sportive di carattere nazionale (es. stage nazionali programmati dalla Federazioni), manifestazioni a carattere e rilevanza sociale.

Il Dirigente del Settore Socioculturale previo atto d'indirizzo del Sindaco provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità;

Art. 13. CUSTODIA E DECORO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

I concessionari sono tenuti alla custodia degli spazi in conduzione nel rispetto del principio del “*buon padre di famiglia*” e a provvedere al rilascio decoroso degli spazi stessi e loro pertinenze alla fine di ogni utilizzo tanto al fine di permettere, senza deroga alcuna, di restituire locali e attrezzature comunali pienamente funzionanti per il loro normale svolgimento delle attività istituzionali e scolastiche. Al momento dell'accesso alle strutture in concessione e relative pertinenze, il concessionario deve tempestivamente comunicare al personale preposto all'apertura dell'immobile eventuali non conformità. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare gli spazi e relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna.

Art. 14. REVOCA CONCESSIONE

Il Dirigente dal Settore Socioculturale ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva infatti la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. Le concessioni degli impianti sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- a) La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- b) Il pagamento delle tariffe viene effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- c) Gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d) Gravi violazioni delle disposizioni stabilite nell'atto di concessione;
- e) Gravi violazioni delle prescrizioni di volta in volta stabilite dell'Ufficio Tecnico e dal Settore Socioculturale;
- f) La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo l'ordinaria diligenza;

Art. 15. RINVII E CHIARIMENTI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia:

- a) Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alle disposizioni del CONI e delle singole Federazioni Sportive;
- b) Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente nonché ai relativi Regolamenti Comunali.